

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1979

Integrazione dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56, ai fini dell'estensione ai congedati dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal Corpo degli agenti di custodia della elevazione del limite massimo di età per la partecipazione agli esami di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56, contenente norme in materia di ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale, consente ai congedati dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo della guardia di finanza di usufruire dell'elevazione a 50 anni del limite massimo di età per la partecipazione agli esami medesimi.

Se si considera che gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo degli agenti di custodia durante la loro attività di servizio si trovano in condizioni di impiego analoghe rispetto ai carabinieri ed ai finanzieri, tant'è che hanno parità anche di trattamento economico oltre che di funzioni nel campo della polizia giu-

diziaria, appare evidente che la mancata estensione del predetto beneficio nei loro confronti concretizza una ingiustificabile disparità di trattamento.

Con il disegno di legge che si propone si intende, appunto, eliminare l'illustrata disparità includendo nel precitato articolo 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56, i congedati dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal Corpo degli agenti di custodia tra i beneficiari dell'elevazione del limite massimo di età ai fini dell'ammissione ai menzionati esami professionali.

Il disegno di legge, decaduto per la fine della VII legislatura, viene ripresentato nel testo approvato dal Senato della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il numero 1) dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56, è sostituito dal seguente:

« 1) copia dell'atto di nascita, da cui risulti che, alla data del bando d'esame, l'aspirante ha compiuto il 21° e non oltrepassato il 40° anno di età, fatta eccezione per gli ex combattenti, i partigiani ed i congedati dall'Arma dei carabinieri e dai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, per i quali il limite massimo è elevato a 50 anni ».